DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO STATO GIURIDICO E SULL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 39

Concorsi per l'ammissione alle carriere del personale esecutivo ed ausiliario

I concorsi per l'accesso alle corriere esecutive e del personale ausiliario possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate Regioni o Province e tutti i cittadini possono parteciparvi. I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di assunzione.

Versione in vigore dal 26 marzo 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 27 febbraio 1958, n. 119
Titolo	II — Ordinamento delle carriere
Capo	I — Tabella organica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-particolari-sullo-stato-giuridico-e-sull-ordinamento/art-39-concorsi-per-l-ammissione-alle-carriere-del-personale-esecutivo-ed/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it